

A.S.D. SANT'ANNA

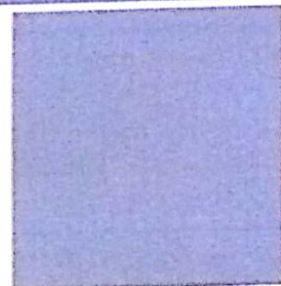
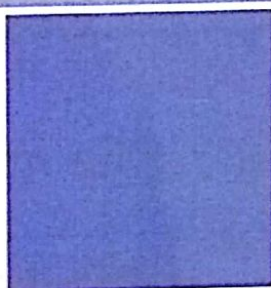
Sede legale: Via Torre Morena, 62 – 00118 - Roma

Sede legale: Via Torre Morena, 62 – 00118 - Roma

Matrice del 05/02/2016 – Agg.5.5

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.



Diritti di riproduzione, traduzione, adattamento anche parziale riservati in tutti i paesi.
I dati riportati nel presente documento non possono essere modificati senza la preventiva autorizzazione di Silag S.r.l.

REVISIONI

Rev. n°	Data	Descrizione
00	27/12/2019	Emissione integrale della revisione 00.

RSPP	Datore di Lavoro	RLS	Medico Competente	Redatta dal Consulente Tecnico
Fabio Finamore	Fabio Finamore	n.d.	n.d.	Ing. Alessio Mocci
Data	Data	Data	Data	
27/12/2019	27/12/2019			

1. INDICE

1	INDICE
2	PREMESSA
3	DEFINIZIONI
4	NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'AZIENDA
5	NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSEDIAMENTO
6	ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA SICUREZZA
7	IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
8	IL MEDICO COMPETENTE
9	IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
10	ANALISI DEGLI INFORTUNI
11	LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
12	CRITERI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
13	REDAZIONE DEL DOCUMENTO
14	IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DELLE MANSIONI
15	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI E IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
16	IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
17	ANALISI DPI
18	ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE
19	REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
20	RIUNIONE PERIODICA
21	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
22	DOCUMENTI DA TENERE IN AZIENDA
23	ALLEGATI

2. PREMESSA

La "Valutazione dei Rischi", così come prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a) e dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., va intesa come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività; deve essere finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- assenza di rischio di esposizione;
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di un rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i.

L'articolo ventotto del D.Lgs.81/08 e s.m.i. stabilisce che la Valutazione dei Rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il processo di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.

Il documento di Valutazione dei Rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di **data certa o attestata** dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

Il documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

2. PREMESSA

livelli di sicurezza;

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

Ai fini della validità della data certa o attestata è importante evidenziare che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere rilegato a cura del Datore di Lavoro come "corpo unico", ossia come un documento che per essere disfatto debba essere distrutto e se ne abbia evidenza. Ad esempio, con una rilegatura mediante cucitura, legatura, brossatura, ecc.

3. DEFINIZIONI

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

DATORE DI LAVORO

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

INFORTUNIO

Incidente determinato da una causa violenta, in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE

Comprende infortuni lievi dovuti a piccole contusioni o piccole ferite risolvibili con semplice medicazione nell'ambulatorio dell'azienda e che possono comportare un'assenza dal lavoro per un periodo compreso tra pochi minuti fino a un massimo di tre giorni escluso quello dell'evento.

3. DEFINIZIONI

INABILITA' TEMPORANEA

Si ha quando l'infortunio è stato tale da comportare un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, oltre a quello in cui si è verificato l'evento, dopo di che il lavoratore riacquista le proprie capacità lavorative.

INABILITA' PERMANENTE

L'infortunio in questo caso provoca un'inabilità al lavoro che non può regredire (es. perdita di un dito). Il soggetto quindi rimane più o meno gravemente menomato nella sua capacità lavorativa, per cui non potrà più essere idoneo a tutte le forme di lavoro.

INABILITA' PERMANENTE ASSOLUTA

L'infortunio in questo caso provoca conseguenze tali per cui l'inabilità al lavoro è totale, cioè il soggetto non sarà più in grado di lavorare.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

AZIENDA

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

UNITÀ PRODUTTIVA

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

D.P.I. - DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;*
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;*
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;*
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;*
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;*
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;*
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.*

4. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'AZIENDA

▪ **RAGIONE SOCIALE** **A.S.D. SANT'ANNA**

▪ **SEDE LEGALE**

Via Torre Morena, 61 **CAP** 00118

Città Roma **Provincia** RM

Telefono 3888630594

Email brunori.fabio@gmail.com

▪ **C.F.** 97860920582

▪ **P. I.V.A.** 97860920582

▪ **RAPPRESENTANTE LEGALE** Fabio Finamore

▪ **DATORE DI LAVORO** Fabio Finamore

▪ **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** Fabio Finamore

▪ **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI** n.d.

▪ **MEDICO COMPETENTE** n.d.

4. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'AZIENDA

TIPO DI ATTIVITÀ **ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE ATECO AZIENDALE E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011:

Basso

Si evidenzia che, ai sensi delle Linee guida interpretative del 25/07/2012 agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, nel piano formativo riportato al punto 19 potranno essere previsti, avendo a riferimento quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi, corsi differenti da quelli previsti dalla classificazione ATECO aziendale qualora:

- si evidenzi l'esistenza di particolari rischi che richiedano la programmazione e realizzazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio;
- in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio.

Nei suddetti casi la "classificazione" terrà conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi.

COMPUTO LAVORATORI DELL'AZIENDA	N°	NOTE
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO		
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO		
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA O SOCIETÀ (che prestano attività per conto della società)		
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (art. 2549 del Codice Civile)		
APPRENDISTI		
LAVORATORI AUTONOMI [in esclusiva]		
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) E/O A PROGETTO (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.) [in esclusiva]	15	
LAVORATORI UTILIZZATI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del D.Lgs. 276/03 e s.m.i.) E A TEMPO PARZIALE (ai sensi del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.)		
LAVORATORI A DOMICILIO (legge 877/73 e s.m.i.) [in esclusiva]		
LAVORATORI STAGIONALI (D.P.R. 1525/63 e s.m.i.)		
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (ANCHE STAGIONALI) DEL SETTORE AGRICOLO		
TOTALE LAVORATORI	15	

5. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSEDIAMENTO**▪ INSEDIAMENTO**

Via Torre Morena, 61 **CAP** 00118

Città Roma **Provincia** RM

Telefono 3888630594

Email brunori.fabio@gmail.com

▪ **C.F.** 08020770585

▪ **P. I.V.A.** 97860920582

▪ **RESPONSABILE DELL'INSEDIAMENTO** Fabio Finamore

▪ **ENTE PROPRIETARIO DELLA STRUTTURA** Parrocchia Sant' Anna

▪ DESCRIZIONE DEL SITO AZIENDALE

L'ASD Sant'Anna risulta avere un contratto di locazione del campo da calcetto e delle aree annesse (spogliatoio, piccolo deposito, tettoia con spalti)

L'accesso al campo avviene da un passaggio esclusivamente pedonale in concessione, esso attraversa il campo da pallacanestro della parrocchia.

▪ DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

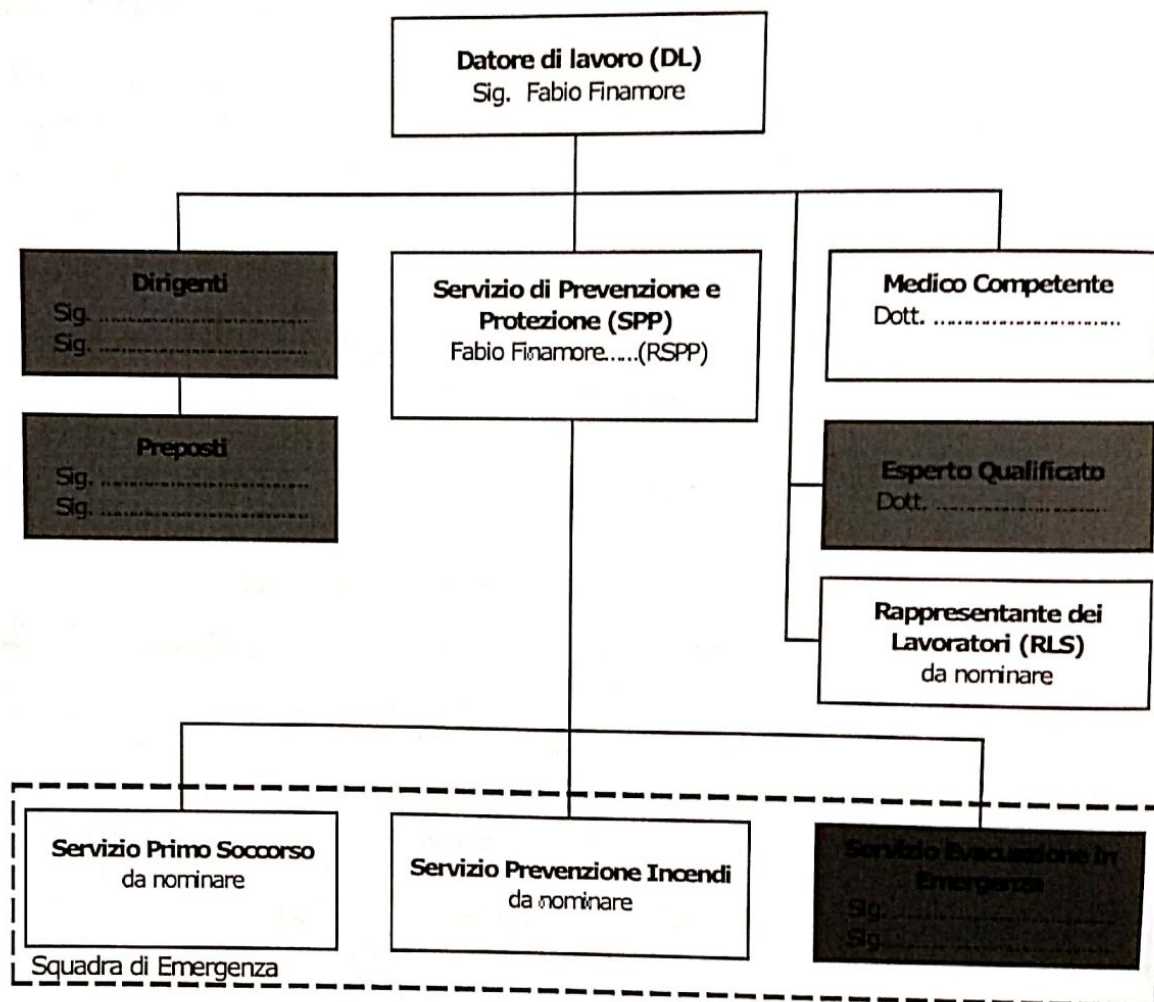
La società si occupa di attività ludico/sportive, in particolare nell'organizzare corsi di calcio per bambini e campus estivi.

5. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'INSEDIAMENTO

COMPUTO LAVORATORI DELL'INSEDIAMENTO	N°	NOTE
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO		
LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO		
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA O SOCIETA' (che prestano attività per conto della società)		
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (art. 2549 del Codice Civile)		
APPRENDISTI		
LAVORATORI AUTONOMI [in esclusiva]		
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) E/O A PROGETTO (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.) [in esclusiva]	15	
LAVORATORI UTILIZZATI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del D.Lgs. 276/03 e s.m.i.) E A TEMPO PARZIALE (ai sensi del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.)		Di cui 2 part time
LAVORATORI A DOMICILIO (legge 877/73 e s.m.i.) [in esclusiva]		
LAVORATORI STAGIONALI (D.P.R. 1525/63 e s.m.i.)		
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO (ANCHE STAGIONALI) DEL SETTORE AGRICOLO		
TOTALE LAVORATORI	15	

PRESENZA DI ALTRI LAVORATORI	SI	NO	NOTE
COLLABORATORI FAMILIARI (art. 230-bis del Codice Civile)		X	
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (art. 18 Legge 196/07 - tirocini pratici e stages)		X	
ALLIEVI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E UNIVERSITARI E I PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (con uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature munite di VDT)		X	
LAVORATORI A TEMPO DET. IN SOSTITUZIONE DI ALTRI PRESTATORI DI LAVORO CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO (art. 1 del D.Lgs. 368/01)		X	
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (D.Lgs. 276/03)		X	
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (D.Lgs. 468/97 e s.m.i.)		X	
VOLONTARI		X	
LAVORATORI AUTONOMI (non in esclusiva)		X	
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile) E/O A PROGETTO (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 61/00 e s.m.i.) [non in esclusiva]		X	
LAVORATORI A DOMICILIO (legge 877/73 e s.m.i.) [non in esclusiva]		X	
LAVORATORI IN PROVA		X	

6. ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA SICUREZZA



Legenda:

Figura presente o da nominare

Figura non necessaria

7. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

▪ COSTITUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro.

Il datore di lavoro ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro ha proceduto alla costituzione ed all'organizzazione del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. A tal fine:

☒ ha assunto la carica di DLSP (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

▪ IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro assume la responsabilità del servizio in quanto trattasi di (art. 34, comma 1 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.):

- ☐ azienda artigiana o industriale (1) (fino a 30 lavoratori)
- ☐ azienda agricola / zootecnica (fino a 30 lavoratori)
- ☐ azienda della pesca (fino a 20 lavoratori)
- ☒ altre aziende (commercio, terziario, pubblica amministrazione, etc. fino a 200 lavoratori)

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

☒ Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 34 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per lo svolgimento di tale ruolo. È presente agli atti tutta la documentazione in merito.

▪ OBBLIGO DEL SEGRETO

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i..

8. IL MEDICO COMPETENTE

▪ FINALITA' DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ai sensi dell'art. 18 comma 1, il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Ai sensi dell'art. 39 comma 6, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

In base all'attività svolta dall'Azienda,

come si evince dalla valutazione di cui al punto 15, vi è obbligo di sorveglianza sanitaria per le seguenti mansioni: Addetto magazziniere, Addetto consegne, Impiegata amministrativa.

▪ NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE

Nome e cognome: da nominare

Organismo di appartenenza:

Indirizzo:

Data nomina:

▪ SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria comprende:

A) Visite preventive

Gli accertamenti preventivi sono intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica.

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, il medico può richiedere accertamenti specialistici ad integrazione degli accertamenti generali.

B) Visite periodiche

La visita periodica ha la funzione di controllare nel tempo lo stato di salute del lavoratore ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

8. IL MEDICO COMPETENTE

C) Visite mediche su richiesta del lavoratore

Le visite mediche su richiesta del lavoratore - qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta - hanno la funzione di controllare lo stato di salute del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

D) Visite mediche in occasione del cambio mansione

La visita medica in occasione del cambio della mansione è intesa a verificare l'idoneità alla mansione specifica.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare al medico competente il cambio di mansione.

E) Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro

Nei casi previsti dalla normativa, sono effettuate le visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.

F) Visita medica preventiva in fase preassuntiva

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

G) Visita medica precedente alla ripresa del lavoro

A seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai *sessanta giorni continuativi*, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Esse comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui sopra a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Casi e condizioni previste dall'ordinamento: norme attualmente vigenti

- Conferenza Unificata del 30/10/2007 (disposizioni dettagliate per l'accertamento della tossicodipendenza)
- Legge 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) e Conferenza Stato-Regioni del 16/03/2006 (recepimento comma 1 art. 15 della Legge 125/2001 e relativa definizione delle attività nelle quali vige il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche)

Le norme relative all'alcol (Legge 125/2001 e D.Lgs.vo 81/08 art. 41 comma 4) pur trattando dello stesso tema disciplinano due aspetti differenti:

- Assunzione anche sporadica di alcol (legge 125/01);
- Alcol dipendenza (D.Lgs.vo 81/08)¹.

Ad oggi però non è ancora chiaro per quali lavoratori sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai fini dell'alcol dipendenza: l'elenco delle mansioni di cui all'Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, difatti, non è l'elenco delle mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma l'elenco delle mansioni in cui è vietata l'assunzione e la somministrazione di alcol.

Pertanto, al momento, risulta difficile verificare l'assenza di alcol dipendenza sebbene un aiuto venga da quelle regioni e/o province nelle quali sono state emanate delibere o linee guida in merito (e che tendenzialmente ammettono gli accertamenti di alcol dipendenza per le stesse mansioni previste dalla Legge 125/01).

¹ In attesa dell'attuazione dell'art. 41 comma 4 bis del D.Lgs. 81/08 ossia dell'emanazione dell'Accordo in Conferenza Stato-regioni che fornisca indicazioni, valide ed univoche su tutto il territorio nazionale.

8. IL MEDICO COMPETENTE

ELENCO MANSIONI CON VERIFICA ASSENZA ALCOL DIPENDENZA	ELENCO MANSIONI CON VERIFICA ASSENZA ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI
Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 RD 09/01/1927 e s.m.i.); b) conduzione di generatori di vapore (DM 01/03/1974); c) attività di fochino (art. 27 DPR 302/56); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 RD 635/40); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 DPR 290/01); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR 1450/70); g) manutenzione degli ascensori (DPR 162/99); Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;	Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 RD 09/01/1927 e s.m.i.); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (RD 635/40) e posizionamento e brillamento mine (DPR 302/56); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR 1450/70) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

8. IL MEDICO COMPETENTE

ELENCO MANSIONI CON VERIFICA ASSENZA ALCOL DIPENDENZA	ELENCO MANSIONI CON VERIFICA ASSENZA ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI
Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi.	Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).	--
Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.	--
Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista.	--
Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private.	--
Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.	--
Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e Giurata.	--
Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.	--
Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.	--
Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.	--
Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.	--
Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.	--

9. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

▪ NOTIZIE GENERALI

Non è stato eletto alcun rappresentante dei i Lavoratori

▪ PROCEDURE DI DESIGNAZIONE

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

▪ ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi: le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

9. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

▪ OBBLIGO DEL SEGRETO

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

10. ANALISI DEGLI INFORTUNI

La statistica degli infortuni, intesa come analisi dell'andamento infortunistico, ha come scopo principale quello di evidenziare la natura e le cause dell'evento negativo al fine di trovare provvedimenti di tipo tecnico e organizzativo per evitare il ripetersi degli infortuni.

Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità. L'indagine statistica sul già avvenuto rappresenta perciò una spia in grado di segnalare, sia pure non con assoluta certezza e precisione i punti, fattori e circostanze di maggiore rischio per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

11. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

▪ ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il datore di lavoro, in relazione alle dimensioni aziendali ed ai rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva, ha designato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08 e s.m.l. i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza; nel processo di designazione ha inoltre tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34 comma 1 per il quale, salvo che nei casi di cui all'articolo 31 comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II. I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Se si tratta di motivi sanitari, questi verranno confermati dal medico competente.

La squadra di emergenza è così composta:

- Addetto alla prevenzione incendi da nominare
- Addetto al primo soccorso da nominare

▪ CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AI SENSI DEL D.M. 388/03 E DEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI DEL 10/01/2005

Per quanto concerne la classificazione ai sensi del DM 388/2003 si riporta quanto segue:

L'unità produttiva appartiene/è riconducibile al gruppo/i tariffario INAIL: C

Codice/i infortunistico di inabilità permanente: 2.36

Pertanto appartiene al:

Gruppo B	Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
----------	---

** solo nel caso l'Azienda appartenga al gruppo A, lo comunica all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
La comunicazione è necessaria solo per la sede dell'azienda od unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.*

▪ PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

Ai sensi del DM 388/03, alla classificazione aziendale che ne consegue ed anche in relazione all'unità produttiva ed all'attività svolta, il datore di lavoro deve mettere a disposizione i seguenti presidi di primo soccorso:

- mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale. A titolo di esempio sono mezzi di comunicazione telefoni fissi aziendali, cellulari, ricetrasmittenti collegate con l'azienda e in casi specifici sistemi di allarme azionati dal lavoratore,).
- cassetta di primo soccorso (Allegato 1 del DM 388/03)

Se presenti lavoratori in esterno (autisti, addetti pulizie, ecc.) mantenere anche ciò che segue
Inoltre, vista la presenza di lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva (ivi compresi i mezzi di trasporto aziendali), il datore di lavoro deve garantire la presenza Sui mezzi utilizzati per lavoro di:

- mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.. A titolo di esempio sono mezzi di comunicazione telefoni

11. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

cellulari, ricetrasmittenti collegate con l'azienda e in casi specifici sistemi di allarme azionati dal lavoratore,).

- pacchetto di medicazione (Allegato 2 del DM 388/03)

Il datore di lavoro con l'ausilio dell'operatore addetto deve provvedere a controllare il contenuto della cassetta di primo soccorso e/o del pacchetto di medicazione ai sensi del DM 388/03. Tali presidi devono essere custoditi in un luogo facilmente accessibile e segnalato.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (allegato 1 DM 388/2003)	CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE (allegato 2 DM 388/2003)
• n. 5 guanti sterili monouso • n. 1 visiera paraschizzi • n. 1 flacone da 1 l. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio • n. 3 flaconi da 0,5 l. di soluzione fisiologica (sodio cloruro al 0,9%) • n. 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole. • n. 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole. • n. 2 teli sterili monouso. • n. 2 pinzette da medicazione sterili monouso. • n. 1 confezione di rete elastica di misura media. • n. 1 confezione di cotone idrofilo. • n. 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso. • n. 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5. • n. 1 paio di forbici. • n. 3 lacci emostatici. • n. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso. • n. 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. • n. 1 termometro • n. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.	- o n. 2 guanti sterili monouso. - o n. 1 flacone da 125 ml. di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio. - o n. 1 flacone da 250 ml. di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%). - o n. 1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole. - o n. 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole. - o n. 1 pinzette da medicazione sterili monouso. - o n. 1 confezione di cotone idrofilo. - o n. 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso. - o n. 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5. - o n. 1 rotolo di benda orlata alta cm 10. - o n. 1 paio di forbici. - o n. 1 laccio emostatico. - o n. 1 confezione di ghiaccio pronto uso. - o n. 1 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

▪ FORMAZIONE DEGLI ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA

La formazione degli addetti alla Squadra di emergenza dovrà rispettare i seguenti criteri:

Formazione Rischio di Incendio

Sulla base di quanto previsto dal DM 10/03/98, per l'unità produttiva in oggetto il personale addetto alla prevenzione incendi deve essere in possesso della seguente formazione:

☒ Basso Rischio (n. 4 ore)

Formazione per il Primo Soccorso

Ai sensi del DM 388/03, alla classificazione aziendale che ne consegue ed anche in relazione all'unità produttiva ed all'attività svolta, il personale addetto al primo soccorso deve essere in possesso della seguente formazione:

☒ Gruppo B (n. 12 ore)

Dal momento che vi è presenza di lavoratori che operano da soli in assenza di altre persone (compresa quella del datore di lavoro) e dove quindi non risulta necessaria l'attività di formazione prevista dal DM 388/03, il datore di lavoro deve provvedere a formare il lavoratore al corretto utilizzo di quanto contenuto nel pacchetto di medicazione e a fornire un idoneo mezzo di comunicazione.

11. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA**▪ RIFERIMENTI AZIENDALI E NUMERI UTILI**

Riferimento	Numero
Numero Unico per le Emergenze (Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, Polizia, Carabinieri)	112
Roma Capitale - Protezione Civile	800.854854
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma	06.67291
Servizio Idrico (ACEA ATO 2) - Segnalazione Guasto Idrico	800.130335
Elettricità (ACEA Distribuzione) - Pronto Intervento Elettricità	800.130336
Gas (Italgas) - Pronto Intervento Gas	800.900999

12. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri seguiti per la redazione del seguente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono in ottemperanza a quanto disposto nell'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. vengono di seguito riportati.

L'attività e l'insediamento, di cui si è già data una sintetica descrizione introduttiva, sono divisi in *Reparti*. Per *Reparto* si è inteso: area dell'insediamento/attività, costituita da uno o più locali, omogenea per struttura ambientale, tipo di attività, fonti rischio ecc. (casi limite sono il reparto che coincide con l'azienda per piccole realtà ed il reparto che si identifica con una singola postazione di lavoro in caso di consistenti anomalie).

Per ogni singolo Reparto si è proceduto come segue:

- Identificazione dei pericoli presenti, analizzando quali tra quelli riportati in Tabella 1 riguardano il reparto in connessione alla struttura ed alle attività svolte nello stesso. Vengono inoltre riportati a titolo esemplificativo i possibili eventi dannosi associati.

TABELLA 1

RISCHI ASSOCIATI ALLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI
STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO
PRESENZA DI DIVERSAMENTE ABILI
INVESTIMENTO
AERAZIONE, CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA
ILLUMINAZIONE
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SALUBRITA' DELL'ACQUA
LOCALI CON PROBLEMI PARTICOLARI
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
PROTEZIONE EDIFICI, IMPIANTI, STRUTTURE E ATTREZZATURE
ELETTROCUZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
LAVORI SOTTO TENSIONE E IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE DI IMPIANTI ELETTRICI
INCENDIO, PRIMO SOCCORSO ED EVACUAZIONE
ATTREZZI MANUALI
MACCHINE
APPARECCHI E IMPIANTI A PRESSIONE
APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ATTREZZATURE E IMPIANTI PARTICOLARI
LAVORI IN QUOTA
MEZZI DI TRASPORTO
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
AGENTI CHIMICI E SENSIBILIZZANTI
AGENTI CANCEROGENI-MUTAGENI
AMIANTO, POLVERI E FIBRE
AGENTI BIOLOGICI
PRESENZA DI ALLERGENI
RADIAZIONI IONIZZANTI
RADIAZIONI OTTICHE
CAMPI ELETTROMAGNETICI
ATMOSFERE ESPLOSIVE
RUMORE
VIBRAZIONI
ALTRI RISCHI FISICI (infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche)
VIDEOTERMINALI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI
ERGONOMIA E POSTURA
STRESS-LAVORO CORRELATO
RISCHI LAVORO SOLITARIO
RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
LAVORATORI MINORENNI
LAVORO NOTTURNO
RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO
RISCHI DI INCOLUMITA' PER TERZI
RISCHI DA INTERFERENZA

12. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori presenti nel reparto con indicazione in nota di gruppi/mansioni particolarmente esposti a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- Stima dei rischi e delle esposizioni associati ai pericoli individuati. Per ciascun pericolo individuato si è accertato che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti, verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale valutazione è stata effettuata tramite compilazione di schede di analisi e raccolta di documenti o relazioni tecniche già in possesso dell'Azienda. Si sono trovate situazioni già chiare e ben note e ne sono state individuate altre che necessitano di ulteriore approfondimento. In base ai dati raccolti sono state valutate l'entità (E) e la probabilità (P) degli effetti e quindi il rischio. Si considera il rischio come una combinazione quali-quantitativa della probabilità o pericolo che avvenga un determinato evento e del danno associato all'accadimento, cioè $R = P \times E$. I valori di P e E sono stati scelti rispettivamente come da Tabella 2.1 e 2.2.

TABELLA 2.1

VALORE DI P	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	MOLTO IMPROBABILE	• Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro. • Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti. • Non è mai accaduto nulla di simile.
2	POCO PROBABILE	• Il verificarsi del danno dipende da condizioni "sfortunate". • Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti • Eventi simili si sono verificati molto raramente.
3	PROBABILE	• Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili. • Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore. • Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura.
4	MOLTO PROBABILE	• Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla situazione. • Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore. • Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.

TABELLA 2.2

VALORE DI E	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	LIEVE	• Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni). • Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).
2	DI MODESTA ENTITÀ	• Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi) • Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi).
3	GRAVE	• Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili. • Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili.
4	MOLTO GRAVE	• Incidente con effetti di invalidità totale o mortale. • Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.

12. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si è inoltre tenuto conto, per questa stima, dell'influenza di ELEMENTI IMPLICANTI LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE che sono stati analizzati a livello d'insediamento d'interesse generale. Questi fattori sono riportati in Tabella 3.

TABELLA 3**ELEMENTI IMPLICANTI LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

1. SITUAZIONE INFORTUNI
2. GESTIONE DELLE EMERGENZE
3. SORVEGLIANZA SANITARIA
4. PROCEDURE DI LAVORO
5. DPI

I diversi fattori di rischio sono motivati punto per punto. Al termine è stilato un piano di sicurezza riportante, per ogni fattore di rischio individuate le misure previste ed i tempi previsti per la loro attuazione. La priorità di intervento è determinata soprattutto sul livello di rischio associato e sulla difficoltà tecnica di attuazione delle misure previste. Uno schema indicativo di priorità relativo ai rischi evidenziati è riportato di seguito.

P \ E 1 2 3 4

1				
2				
3				
4				

legenda

Intervallo di sicurezza
Intervallo di rischio accettabile
Intervallo di rischio significativo
Intervallo di grave rischio



12. CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Livello di rischio	Misure	Priorità di intervento
Intervallo di sicurezza (rischio basso)	Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti) ovvero le azioni migliorative da programmare non richiedono un intervento immediato.	La situazione corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, può evidenziare la necessità di essere migliorato ed ottimizzato. Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, possono essere programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.
Intervallo di rischio accettabile (rischio medio)	Attuare <u>misure a medio termine</u> di prevenzione e protezione dai rischi. Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.	Presenza di non conformità di carattere tecnico/documentale derivanti principalmente dall'aggiornamento e/o dall'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e non implicanti l'insorgere di particolari condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Gli interventi di adeguamento possono essere programmati nel medio termine in funzione della fattibilità degli stessi.
Intervallo di rischio significativo (rischio alto)	Attuare <u>misure a breve termine</u> di prevenzione e protezione dai rischi. Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.	Presenza di non conformità che implicano la sussistenza di una condizione di rischio grave, ma non imminente per i lavoratori, e che potrebbe causare danni con un elevato grado di inabilità o determinare patologie dagli effetti invalidanti permanenti. Gli interventi di adeguamento devono essere programmati nel breve termine poiché configurano condizioni di pericolo e/o violazioni alle norme di sicurezza.
Intervallo di rischio grave (rischio altissimo)	Attuare <u>misure immediate</u> di prevenzione e protezione dai rischi. Identificare misure di miglioramento nel breve periodo ai fini della riduzione del livello di rischio.	Presenza di non conformità che implicano la sussistenza di condizioni di rischio grave ed imminente per i lavoratori. Gli interventi di adeguamento sono indilazionabili.

13. REDAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente Valutazione dei Rischi deriva dalle verifiche effettuate presso l'Azienda sulla base
seguenti osservazioni:

- dei luoghi di lavoro
- delle attrezzature, degli impianti e dei prodotti utilizzati
- delle postazioni di lavoro
- dell'organizzazione del lavoro
- del ciclo produttivo
- dalle mansioni svolte dal personale addetto

e in relazione alle documentazioni esistenti, alle informazioni assunte durante i sopralluoghi
responsabili dell'insediamento. Inoltre, durante i sopralluoghi - condotti nel normale orario
lavoro - si sono raccolte opinioni e richieste del personale presente.

La Valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: (Ing. Alessio Moccia)

- Consulente: SILAQ Sinergie S.r.l.

Consulenti Tecnici

Organismo di appartenenza SILAQ Sinergie S.r.l.

Via A. Cantani, 14 **CAP** 00166
Città Roma **Provincia** RM
Tel 0666183527 **Fax** 0666180125

14. IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI E DELLE MANSIONI

Nell'ambito della struttura nei reparti presenti vengono effettuate le seguenti attività che coinvolgono diverse figure riconducibili alle seguenti mansioni:

Mansione	Codice G.O.	Reparto/ Luogo di lavoro	Attività svolta nel reparto/Ciclo lavorativo	Note
Istruttore attività ginniche	A	Campo	Allenamento bambini ed attività ludiche	

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro risulta essere variabile in funzione delle destinazioni giornaliere ma indicativamente il turno di lavoro è 15-19

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LAVORATORI PRESENTI	SI	NO	NOTE
PRESENZA DI LAVORO NOTTURNO		X	
PRESENZA DI MINORENNI		X	
PRESENZA DI LAVORATORI STRANIERI		X	
RAPPORTO PERCENTUALE DONNE-UOMINI		X	
PRESENZA DI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI		X	
ALTRO		X	

La descrizione delle lavorazioni aziendali e l'identificazione e la valutazione dei rischi sono riportati al seguente punto 15.

Sono presenti le seguenti schede di dettaglio:

N° Scheda	Reparto/Luogo di lavoro
1	A- Istruttore attività ginniche

Attività svolta nel reparto/Ciclo lavorativo	Fasi di lavoro e loro descrizione	Tipologia prodotti e scarti di lavorazione	Gruppi Omogenei presenti nel reparto
Addetto attività ginniche	Preparazione allenamenti, allenamenti bambini, sistemazione ripostiglio	--	A

L'evidenza delle attrezzature di lavoro utilizzate evidenziata (ove presenti) nella tabella che segue.

CAPITOLI DI RISCHIO INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO

Sono stati individuati i pericoli presenti con le rispettive stime di rischio. Per ciascun capitolo di rischio sono riportate sinteticamente le misure di prevenzione e protezione già adottate; dovranno inoltre essere rispettate le relative misure di mantenimento e miglioramento degli standard di sicurezza di cui al cap. 18.

Qualora in sede di redazione del documento non sia stata rilevata la presenza di un pericolo viene indicato "Pericolo non presente".

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO Allegato IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	1	3	3	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Cadute in piano</i> <i>Scivolamenti</i> <i>Inciampo</i> <i>Cedimenti strutturali</i> L'ASD Sant'Anna risulta avere un contratto di locazione del campo da calcetto e delle aree annesse (spogliatoio, piccolo deposito, tettoia con spalti) L'accesso al campo avviene da un passaggio esclusivamente pedonale in concessione, esso attraversa il campo da pallacanestro della parrocchia. La società si occupa di attività ludico/sportive, in particolare nell'organizzare corsi di calcio per bambini e campus estivi.	A
PRESENZA DI DIVERSAMENTE ABILI Titolo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DM 236/09 e s.m.i.	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Danni derivanti dalla gestione di un'emergenza</i> <i>Effetti derivanti da stress</i> Non sono presenti lavoratori diversamente abili	--
INVESTIMENTO Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	1	4	4	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Investimento di persone o cose</i> All'interno del parcheggio della parrocchia, durante la sosta dell'auto non può essere escluso l'investimento da parte di altri mezzi	A
AERAZIONE, CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA Allegato IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DPR 412/93 e s.m.i. DM 37/08 e s.m.i.	1	3	3	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Correnti d'aria moleste</i> <i>Temperature di lavoro inadeguate</i> <i>Inquinamento biologico da virus, batteri e muffe con conseguente patologia a carico dell'apparato respiratorio</i> Le attività sono solite all'aperto pertanto si propone di dotare i soci lavoratori di abbigliamento idoneo per ogni stagione	A
ILLUMINAZIONE Allegato IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	1	3	3	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Affaticamento visivo e possibili urti contro oggetti derivanti da un'inadeguata illuminazione</i> Le aree risultano essere illuminate da luce artificiale di notte e sono presenti luci i emergenza Essendo aree aperte è garantita l'illuminazione artificiale. Si propone la verifica periodica del funzionamento delle luci di emergenza	A
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO Allegato IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Regolamento di igiene - servizi igienici	1	3	3	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Inquinamento biologico da virus, batteri e muffe</i> <i>Cadute in piano</i> Le attività di pulizia dei locali sono eseguiti internamente dal datore di lavoro.	A

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
- mense - refettori - spogliatoi/locali di riposo				I servizi igienici risultano essere in buono stato strutturale e di pulizia. Sono dotati di areazione naturale.	
SALUBRITA' DELL'ACQUA Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.	1	3	3	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Rischi derivanti dall'eventuale presenza di acqua non potabile o di microrganismi inquinanti all'interno dell'impianto idrico</i> L'acqua utilizzata è di provenienza dell'acquedotto cittadino e viene utilizzata esclusivamente per la deterzione delle mani e per gli scarichi dei servizi igienici.	A
LOCALI CON PROBLEMI PARTICOLARI Allegato IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DPR 177/2011 - seminterrati - celle frigorifere/camere calde - ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Esposizione a gas radon (seminterrati)</i> <i>Intossicazione per presenza di liquidi e/o gas nocivi</i> <i>Disagio microclimatico</i> <i>Problematiche di primo soccorso e gestione delle emergenze</i> <i>Incendio ed esplosione</i> Non applicabile	--
PROTEZIONE EDIFICI, IMPIANTI, STRUTTURE E ATTREZZATURE Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DM 37/08 e s.m.i. DPR 462/01 e s.m.i.	2	4	8	Per l'area in oggetto è presente un impianto di messa a terra con pozzetto Effettuare quanto prima la verifica di impianto di messa a terra ed in caso di modifiche sostanziali è necessario che venga redatta denuncia del nuovo impianto presso l'INAIL e che venga elaborata la dichiarazione di conformità per poi procedere con le verifiche periodiche. Risulta necessario effettuare una valutazione del rischio da scariche atmosferiche e verificare l'autoprotezione delle aree utilizzate	A
ELETTROCUZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	2	4	8	Si propone di mantenere agli atti Di.Co. impianto elettrico ed impianto di messa a terra	A
LAVORI SOTTO TENSIONE ED IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE DI IMPIANTI ELETTRICI Titolo III Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-		-	In merito alle attività svolte non sono previsti lavori in tensione né in prossimità	--

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
INCENDIO, PRIMO SOCCORSO ED EVACUAZIONE Titolo I Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DM 10/03/98 e s.m.i. DM 388/03 e s.m.i. DPR 151/2011 e s.m.i.	1	4	4	<i>Possibili eventi dannosi:</i> danni derivanti da strutture non protette e adeguate ai fini della prevenzione incendi e al primo soccorso Considerando l'affollamento massimo ed il carico d'incendio all'interno delle aree che risulta essere di scarsa entità viene assegnato per l'attività in oggetto, un livello di rischio basso. Presenti n°1 estintore a polvere n°1 estintore CO2 Risulta opportuno nominare addetti alla gestione emergenza e primo soccorso.	A
ATTREZZI MANUALI Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> Tagli Schiacciamenti Urti da/contro oggetti, utensili attrezzature Non è previsto l'utilizzo di attrezzi manuali per la mansione in oggetto	A
MACCHINE Titolo III Capo I e III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> Tagli Schiacciamenti Urti da/contro oggetti, utensili attrezzature Ustioni con parti calde/fredde All'interno del luogo di lavoro sono presenti n°2 macchine che sono utilizzate saltuariamente per l'imballaggio della biancheria. Esse risultano essere dotate di dispositivi di protezione da rischi meccanici. Si raccomanda di effettuare le manutenzioni periodiche previste dal manuale di uso e manutenzione.	A
APPARECCHI E IMPIANTI A PRESSIONE Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DM 329/04 e s.m.i. D.Lgs. 17/2010 e s.m.i. D.Lgs. 93/2000 e s.m.i.	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> Scoppio Proiezione di schegge o frammenti Pericolo non presente	A
APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 17/2010 e s.m.i. DM 37/2008 e s.m.i. DPR 162/99 e s.m.i. DM 11/04/2011 e s.m.i.	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> Urti contro oggetti mobili Investimento Caduta di materiale dall'alto Pericolo non presente	--
- Carrelli elevatori - Transpallet - Ponti mobili					

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
- Carrelli semoventi a bracci telescopici - Piattaforme di lavoro - Apparecchi di sollevamento materiali e gru - Montacarichi e ascensori - Scale aeree					
ATTREZZATURE E IMPIANTI PARTICOLARI Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. DM 11/04/2011 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Urti contro oggetti mobili Investimento Caduta di materiale dall'alto Pericolo non presente	-
LAVORI IN QUOTA Art. 15 e Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Caduta di persone e oggetti dall'alto Pericolo non presente	A
MEZZI DI TRASPORTO Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Rischi associati all'utilizzo di mezzi (autovetture, furgoni, ecc.) Incidenti stradali Pericolo non presente	A
AGENTI CHIMICI E SENSIBILIZZANTI Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Regolamento REACH Regolamento CLP	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Patologie a carico dell'organismo Sensibilizzazione Ustioni Intossicazioni Pericolo non presenti	A
AGENTI CANCEROGENI-MUTAGENI Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Regolamento REACH Regolamento CLP	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Insorgenza di patologie tumori ed effetti mutageni Pericolo non presente	A
AMIANTO, POLVERI E FIBRE Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Allegato IV.2 D.Lgs.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Insorgenza di patologie tumorali Silicosi Pericolo apparentemente non presente	-

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
81/08 e s.m.i. - Amianto - Silice - Altre polveri					
AGENTI BIOLOGICI/ ALLERGENI Titolo X D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	1	3	3	Possibili eventi dannosi: Infezioni Allergie Intossicazioni Comparsa di malattie L'utilizzo di servizi igienici comuni non permette di escludere il rischio	A
RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - raggi X - raggi alfa - raggi beta - raggi gamma	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Insorgenza di patologie tumorali Rischio non presente	--
RADIAZIONI OTTICHE Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - artificiali (radiazioni UV, VIS, IR e laser) - naturali	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Insorgenza di patologie tumorali Effetti nocivi sugli occhi e la cute (eritemi, ustioni) Rischio non presente	--
CAMPI ELETTROMAGNETICI Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - campi statici - campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF) - radiofrequenze (RF) - microonde (MO)	-	-	-	Possibili eventi dannosi (a breve termine): Aritmie, fibrillazione, asistolia Contrazione neuromuscolare Riscaldamento di organi e tessuti (stress termico generale, ustioni). Considerate le attività lavorative degli operatori ed i fattori di contesto ambientali i cui si opera, è possibile affermare che il rischio dovuto all'esposizione a campi elettromagnetici sul luogo di lavoro può ritenersi non rilevante per la salute dei lavoratori	--
ATMOSFERE ESPLOSIVE Titolo XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Danni derivanti da esplosioni Rischio non presente in quanto non sono presenti impianti di adduzione del gas ne tantomeno possono generarsi atmosfere potenzialmente esplosive.	
RUMORE Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Perdita permanente di vario grado della capacità uditiva fino a problemi a vari organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso, ...) Considerate le caratteristiche del luogo di lavoro e le attività svolte è possibile ritenere tale rischio irrilevante per la salute dei lavoratori.	--

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
VIBRAZIONI Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari Pericolo non presente	-
ALTRI RISCHI FISICI Titolo VIII Capo I D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - infrasuoni - ultrasuoni - atmosfere iperbatiche	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Affaticamento eccessivo, cefalea, nausea, vomito, gastralgie, sensazione di occlusione e pressione nell'orecchio, ronzii auricolari, acufeni, disturbi del sonno. Non presenti	-
VIDEOTERMINALI Titolo VII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare Deficit della messa a fuoco Disturbi cronici della colonna vertebrale Infiammazione di muscoli e tendini Congestione venosa Non rilevante	-
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Titolo VI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Movimentazione con sollevamento di carichi (NIOSSH) - Movimentazione con movimento di spinta e trascinamento (SNOOK E CIPRIELLO) - Movimentazione assistita di pazienti ospedalizzati (MAPO)	-	-	-	Possibili eventi dannosi: Danni acuti da contrazione muscolare Emie del disco Infiammazioni dei muscoli e dei tendini del dorso, dei dischi intervertebrali della colonna e infiammazione delle articolazioni delle ginocchia e delle spalle Pericolo trascurabile	A
SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Linee guida Regione Lombardia	-	-	-	Rischio non presente	-
ERGONOMIA E POSTURA Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - postura eretta continuativa - posture incongrue - postura assisa fissa	1	3	3	Possibili eventi dannosi: Disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari I Soci sono per periodi di circa un'ora in piedi ad assistere gli allievi. Si consiglia un riposo di almeno 5 minuti tra un turno e l'altro	A
STRESS-LAVORO CORRELATO Titolo I Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Linee guida Commissione	1	3	3	Possibili eventi dannosi: Malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali Patologie osteoarticolari e affezioni muscolari, patologie cardiovascolari, disturbi di natura psichica e psicologica	A

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
<i>Consultiva Permanente</i>				<i>Disturbi dell'adattamento, ansia, Burnout</i> Ad oggi non è stata effettuata alcuna valutazione specifica. Si raccomanda di eseguire la valutazione quanto prima	
LAVORO SOLITARIO <i>Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Danni derivanti dalla gestione di un'emergenza</i> <i>Effetti derivanti da stress</i> Pericolo non presente	-
RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO <i>Titolo I Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Interruzione della gravidanza</i> <i>Danni al feto</i> Non è prevista la presenza di lavoratrici donne	--
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETA', PROVENIENZA DA ALTRI PAESI <i>Titolo I Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Danni derivanti da incomprensioni linguistiche o differenze comportamentali derivanti da una diversa cultura ed educazione</i> Saltuariamente sono previsti lavoratori stranieri che parlano italiano e sono integrati culturalmente.	-
LAVORATORI MINORENNI <i>Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 345/99 e s.m.i.</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Problemi inerenti un corretto sviluppo del minore</i> Non sono previsti lavoratori minorenni	-
LAVORO NOTTURNO <i>Art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 67/2011</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Danni derivanti dalla gestione di un'emergenza</i> <i>Effetti derivanti da stress</i> Verifica comunicazione telematica annuale del lavoro notturno svolto nell'anno precedente ai sensi dall'art. 5, c. 1 D. Lgs. 67/2011 alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali. Periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; 2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno	-

FATTORI DI RISCHIO/ SORGENTI DI PERICOLO	P	E	R	DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO	COD. G.O.
				qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. Misure di protezione personale e collettiva L'art. 11 del D.Lgs. 532/99 al comma 1 stabilisce che il datore di lavoro garantisca <i>servizi e mezzi di prevenzione o protezione adeguati al lavoro notturno, nonché assicuri un livello equivalente a quello del turno diurno.</i> Il comma 2 dell'art. 11 prevede che il datore di lavoro disponga, per i lavoratori notturni che effettuino lavorazioni che comportano particolari rischi, <i>misure di protezione personale e collettiva appropriate.</i>	
RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO <i>Titolo I Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	-	-	-	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Danni derivanti dalla gestione di un'emergenza</i> <i>Effetti derivanti da stress</i> Indicare se presenti lavoratori impiegati in contratti atipici che sono più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Non sono presenti lavoratori con contratti atipici	--
RISCHI DI INCOLUMITA' PER TERZI <i>Art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i> <i>Conferenza Stato-Regioni del 16/03/2006</i> <i>Conferenza Unificata del 30/10/2007</i> - Alcol - Droga	1	4	4	<i>Possibili eventi dannosi:</i> <i>Rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa sotto l'effetto di bevande alcoliche, droghe o sostanze psicotrope.</i> Le attività ludiche prevedono accompagnatori ed ospiti esterni ad assistere agli allenamenti negli spalti. Sono presenti vie di esodo sufficienti all'affollamento massimo stimato sulla base dei posti a sedere. È stata apposta segnaletica per l'indicazione delle vie di esodo e per l'individuazione delle vie di esodo.	B

15. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo) deve provvedere a:

- a. verificare, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono:

- a. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente deve, inoltre, promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (comma 3).

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica:

- ai servizi di natura intellettuale
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 uomini-giorno/anno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08, rischio di incendio di livello elevato (DM 10/03/98), svolgimento di attività in ambienti confinati (D.P.R. 177/2011) o presenza di amianto.

Allegato XI

- ✓ Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- ✓ Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

15. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- ✓ Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- ✓ Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- ✓ Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- ✓ Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- ✓ Lavori subacquei con respiratori.
- ✓ Lavori in cassoni ad aria compressa.
- ✓ Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- ✓ Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Nell'ambito dell'Azienda sono presenti i seguenti lavori, servizi e forniture affidati alle seguenti imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi:

Attività svolta	Azienda	Reparto	Durata lavori e orario di intervento
Consulenza sicurezza	Silaq Sinergie	campi	2 gg /anno

Sulla base di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro è pertanto tenuto a:

- Provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e/o lavoratori autonomi;
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Non si rilevano però attività per le quali è richiesta la redazione del DUVRI.

16. ANALISI DPI

Il ricorso ai DPI è stato subordinato alla verifica del fatto che il rischio non poteva essere in alcun modo evitato o ridotto tramite l'adozione di altri sistemi di protezione. Vale a dire che l'impiego dei DPI è stato limitato al contenimento del rischio dopo che sono state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i possibili mezzi di protezione collettiva, tutte le procedure e/o i metodi organizzativi atti ad evitare o ridurre il rischio riscontrato.

Per la valutazione dell'idoneità dei DPI alle condizioni di rischio, alle mansioni svolte ed alle caratteristiche individuali del lavoratore sono stati verificati i seguenti elementi:

- Prestazioni del DPI fornite dal fabbricante, in relazione al tipo e all'entità del rischio
- Caratteristiche del posto e dell'ambiente di lavoro in cui il DPI è impiegato
- Necessità operative ed ergonomiche del lavoratore a cui il DPI è assegnato
- Adattabilità del DPI da indossare alle caratteristiche morfologiche del lavoratore e sopportabilità da parte di quest'ultimo

La gestione dei DPI risulta quanto mai articolata, per via della varietà dei prodotti, della quantità dei soggetti individualmente interessati e della necessità di introdurre nuovi DPI e di verificarne l'effettiva efficacia e congruità in relazione ai rischi. Per assicurare una gestione trasparente e affidabile dei DPI sono stati approntati i seguenti mezzi organizzativi:

- Moduli di assegnazione individuale dei DPI ai lavoratori che ne devono far uso.
- Procedure interne per il corretto impiego dei DPI.

Di seguito si riporta un'analisi dei DPI da usare:

DPI DA USARE	GRUPPO OMOGENEO/MANSIONE	LAVORAZIONI, ATTIVITÀ SVOLTE
<i>Si ricorda il divieto di indossare guanti negli interventi presso organi in moto con rischio di impigliamento degli arti. Per motivi di sicurezza, inoltre, non si possono indossare anelli, orologi, bracciali, collane, cravatte e scarpe o altri monili che potrebbero essere causa di infortuni, andandosi ad impigliare.</i>		

Si ricorda di verificare sempre la scadenza di ciascun DPI, e di mantenere agli atti i libretti d'uso e manutenzione in tutte le lingue disponibili.

Alcuni DPI inoltre hanno una durata mentre alcuni una scadenza. La durata è legata all'usura e dipende dalla frequenza d'uso (vedi scarpe, occhiali, guanti, ecc.), mentre la scadenza è legata alle caratteristiche dei DPI ed alla tipologia del rischio (vedi caschi, ecc.).

I DPI per i rischi chimici, fisici e biologici hanno una scadenza che è appunto legata alla loro efficienza e di conseguenza alla loro efficacia nell'evitare possibili contatti tra gli agenti nocivi e le diverse vie di penetrazione dell'organismo umano (vedi maschere, tappi, ecc.).

La scadenza, comunque, è indicata dal costruttore sul materiale informativo che questi deve predisporre al momento della commercializzazione del dispositivo in quanto lui conosce perfettamente le caratteristiche tecniche del DPI in oggetto; il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare rigorosamente la scadenza indicata dal costruttore.

16. ANALISI DPI**Obbligo di vaccinazione antitetanica**

La Legge 5 marzo 1963 n° 292 definisce l'obbligo della vaccinazione antitetanica per particolari categorie di lavoratori di seguito riportate:

- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
- cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai;
- operai e manovali addetti alla edilizia;
- operai e manovali delle ferrovie, asphaltisti;
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici e metalmeccanici.

Non vi è presenza di mansioni per la quali è richiesta la vaccinazione antitetanica.

17. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

Le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza vengono definite a seguito della valutazione dei rischi considerando in particolare le normative vigenti e tenendo conto dell'andamento degli infortuni, dei rapporti con gli Enti di Controllo, le opportunità per il miglioramento, le attività di miglioramento da intraprendere e la stima delle relative associate necessità economiche e di personale, le tecnologie applicabili ed economicamente attuabili, l'analisi di quanto di meglio esiste sul mercato, le disponibilità di risorse, altro pertinente. Le misure sono tradotte in piani operativi, costituiti dalla serie delle singole attività da intraprendere con gli eventuali relativi traguardi intermedi individuati.

Esse sono proposte dal Datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, eventuali consulenti esterni previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e vengono stabilite, periodicamente riesaminate e, quando necessario, revisionate.

Le misure sono temporalmente definite e sono specificati per i pertinenti livelli e funzioni dell'organizzazione, a cui vengono chiaramente comunicati a cura del Datore di lavoro.

Al fine di valutarne il grado di raggiungimento, esse presentano una forma misurabile, direttamente o tramite pertinenti indicatori stabiliti in sede di definizione delle misure stesse.

A ogni misura prevista sono associati:

- la misura individuata;
- la funzione responsabile del raggiungimento;
- la scadenza prevista per il raggiungimento;

MISSION

L'Azienda, nell'ottica del miglioramento continuo, si impegna a promuovere ogni azione diretta a far sì che le sue attività non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane.

Pertanto l'Azienda dichiara di:

- Potenziare l'attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, rendendoli consapevoli dei loro obblighi individuali, dell'importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza;
- Favorire ed impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti alla riduzione degli infortuni, delle patologie professionali;
- Identificare i pericoli delle attività e valutare preventivamente i rischi per il personale per le attività in essere e per ogni nuova attività e/o processo, per poter adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, patologie professionali e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, l'accadimento e l'estensione di tali eventi.

Nel paragrafo successivo si riportano le misure definite a seguito della valutazione dei rischi.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: STRUTTURA DEI LOCALI DI LAVORO

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- OK • Verifiche periodiche di adeguatezza di strutture ed arredi secondo l'evoluzione dell'attività aziendale, manutenzioni periodiche da pianificare nel tempo.
- OK • Vie di circolazione e passaggi devono essere sgombri, e devono essere adeguati al numero di lavoratori ed all'attività. Gli arredi devono essere disposti in modo funzionale, e dove esistano ostacoli questi devono essere segnalati.
- OK • E' compito del datore di lavoro garantire il buono stato e l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, per questo sono necessari controlli periodici.
- OK • Mantenimento in buono stato delle strutture esistenti.
- OK • Controllo periodico su stabilità strutture, pavimentazioni, vie di passaggio e di fuga, porte e portoni, finestre e serramenti, controsoffittature.
- OK • Porre i cartelli di segnalazione su tutti i rischi o pericoli presenti, eventualmente anche con nastri bianco/rossi di delimitazione area o adesivi giallo/neri di avvertimento.
- ? OK • Manutenzione periodica delle strutture metalliche (scaffalature, soppalchi, scale di sicurezza, tettoie ecc..) tramite personale tecnico competente ai sensi delle norme UNI 15629 e 15635.
- NO • Manutenzione periodica dei cancelli automatici scorrevoli tramite personale tecnico competente.
- OK • Segnalazione scritta di tutte le problematiche o situazioni di rischio o pericolo al datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Agibilità locali, nulla osta esercizio attività, certificazioni, relazioni, calcoli statici di soppalchi, scaffalature.

↓
PARROCO↓
PARROCO

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: INVESTIMENTO



VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verificare che sia sempre presente la cartellonistica orizzontale e verticale e che siano rispettati i segnali del codice della strada (anche nelle aree interne/esterne degli stabilimenti) e la segnaletica orizzontale e verticale, le segnalazioni acustiche e verbali, gestuali, rispetto delle norme di circolazione.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: ILLUMINAZIONE

VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica dell'efficienza dell'impianto di illuminazione ordinaria.
- Verifica semestrale dell'efficienza e idoneità dell'impianto di illuminazione d'emergenza.
- Verifiche di eventuali problemi di carenza di luce o eccesso di luce delle postazioni.
- Predisporre adeguate barriere contro il sole per evitare abbagliamenti e fastidiosi riflessi nei locali di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

- Conformità impianti.
- Compilazione manuale delle manutenzioni periodiche all'impianto.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO



VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica della corretta attuazione delle operazioni di pulizia da parte degli addetti.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Registro manutenzioni

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: PROTEZIONE EDIFICI, IMPIANTI, STRUTTURE E ATTREZZATURE



MISURA INDIVIDUATA	RESP. ATTIVITÀ	SCADENZA PREVISTA
Si consiglia di mantenere agli atti Di.Co. impianto elettrico a servizio dell'impianto sportivo.	Datore di Lavoro	Sempre
Si consiglia inoltre di provvedere a verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01.		Ogni 2/5 anni

VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica periodica dell'impianto di messa a terra.
- Verifica periodica impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (se presente).

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Conformità impianti elettrici.

Conformità impianto di messa a terra.

Denuncia impianto di messa a terra/scariche atmosferiche.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: ELETTROCUZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO



VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica periodica mensile dell'integrità dei cavi, spine, ciabatte.
- Corretto utilizzo di attrezzature elettriche, cavi, spine, ciabatte.
- Test periodico mensile dell'Interruttore Differenziale (salvavita).
- Presenza di cartellonistica di segnalazione tensione elettrica e divieto utilizzo di acqua in caso di incendio.
- Non utilizzare prese multiple, ciabatte ed evitare la presenza di fasci di cavi di intralcio sulle pavimentazioni.
- Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l'apparecchio utilizzatore.
- Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO₂.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

- Conformità impianti elettrici.
- Conformità impianto di messa a terra.
- Denuncia impianto di messa a terra/scariche atmosferiche.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: INCENDIO, PRIMO SOCCORSO ED EVACUAZIONE



MISURA INDIVIDUATA	RESP. ATTIVITÀ	SCADENZA PREVISTA
Si consiglia di provvedere a corretta nomina degli addetti antincendio e primo soccorso al fine di garantire la copertura durante l'apertura del centro sportivo.	Datore di Lavoro	Urgente

VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica semestrale dei mezzi di estinzione.
- Verifica costante agibilità uscite di sicurezza, vie di fuga, mezzi di estinzione, divieto di fumo in ambienti chiusi.
- Verifica periodica dell'idoneità e visibilità della cartellonistica di sicurezza.
- Separazione di prodotti infiammabili.
- Aggiornamento planimetria in caso di variazioni.
- Nomina e formazione periodica degli addetti antincendio e primo soccorso.
- Formazione ed informazione sui prodotti infiammabili presenti o in uso.
- Verifica periodica della cassetta di primo soccorso/pacchetto di medicazione.
- Prove di evacuazione.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Registro manutenzioni antincendio.
Attestati di formazione degli addetti / aggiornamenti periodici.
Eventuale piano di evacuazione e gestione emergenze (ove richiesto).
Planimetrie con segnalati i numeri utili in caso di emergenza e posizionamento mezzi di estinzione, vie di fuga uscite di sicurezza.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: APPARECCHI E IMPIANTI A PRESSIONE

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Manutenzioni periodiche.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Libretti d'uso e manutenzione.

Certificazioni prodotti.

Registro delle manutenzioni periodiche.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: LAVORI IN QUOTA



VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Manutenzioni e verifiche periodiche.
- In merito all'utilizzo di scale portatili:
 - astenersi dall'apportarvi modifiche di propria iniziativa;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
 - averne cura ed utilizzarle in modo appropriato e conforme all'istruzione ricevuta;
- Controllare regolarmente le scale e sottoporle almeno una volta l'anno ad una revisione approfondita. Le scale in cattivo stato non devono essere utilizzate. Le scale danneggiate o deteriorate (con pioli mancanti o rotti) sono da mettere subito fuori uso.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Libretti d'uso e manutenzione.
Registro delle manutenzioni periodiche.
Certificazioni prodotti.
Attestati dei corsi di formazione ed addestramento degli addetti.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: MEZZI DI TRASPORTO

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Vigilare sulla regolare manutenzione e/o funzionamento degli automezzi e segnalare eventuali anomalie.
- Dotare i lavoratori di auricolare per telefono ed assicurarsi che tale dispositivo venga utilizzato.
- Pianificare l'itinerario scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
- Effettuare la formazione degli autisti e l'aggiornamento, con particolare riguardo a:
 - codice della strada;
 - gli effetti dell'alcol sulla guida;
 - gli effetti dei farmaci sulla guida;
 - la corretta alimentazione dell'autista;
 - come comportarsi in caso di emergenza;
 - addestramento alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
- Adottare procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
- Vietare l'applicazione di adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
- Utilizzo delle cinture di sicurezza.
- Dotare i mezzi e mantenere in efficienza gli estintori ed il pacchetto di medicazione.
- Verificare la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità, meglio definito dal Codice della Strada all'art. 162 comma 4 ter "giubbetto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità".
- Verificare la pulizia delle attrezzature e del mezzo.
- Evitare il sovraccarico lavorativo, rispettando le 8 ore max di guida giornaliera.
- Rispettare le pause (10 min. ogni 1.5 ore) onde recuperare l'attenzione, garantire il riposo mentale, favorire la circolazione agli arti inferiori, interrompere la postura seduta.
- Ridurre il consumo del fumo: la sensazione di aumentare lo stato di vigilanza è illusoria! L'ossido di carbonio prodotto dalla combustione delle sigarette e disciolto nel sangue favorisce infatti l'addormentamento "mentale"; il fumo è inoltre uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare.
- Riprendere la guida dopo almeno un'ora dalla fine del pasto: subito dopo il pasto infatti aumenta la probabilità di sonnolenza e di una riduzione dell'attenzione.
- Evitare pasti troppo abbondanti e pesanti durante il lavoro, onde ridurre la probabilità di una conseguente riduzione di concentrazione e della soglia di attenzione, ma anche a casa al fine di prevenire stanchezza e a lungo termine malattie metaboliche, digestive e cardiovascolari.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Libretti d'uso e manutenzione.
Registro delle manutenzioni periodiche.
Registri sorveglianze sanitarie

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: AGENTI CHIMICI E SENSIBILIZZANTI, CANCEROGENI E MUTAGENI

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Verifica dei sistemi di protezione.
- Divieto di fumare negli ambienti chiusi, in auto o aperti frequentati dai colleghi.
- Aggiornamento costante delle schede di sicurezza di tutti i prodotti.
- Formazione ed informazione di tutti i lavoratori sui rischi dei prodotti, anche tramite le schede di sicurezza.
- Etichettatura di tutti i contenitori.
- Divieto di travaso dei prodotti in contenitori anonimi o privi di corretta etichettatura.
- Sostituzione con sostanze a minor rischio.
- Eventuale sorveglianza sanitaria degli esposti.
- La valutazione del rischio specifico è da ripetersi con cadenza triennale o in occasione di mutamenti quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Schede sicurezza prodotti.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: AGENTI BIOLOGICI/ALLERGENI



MISURA INDIVIDUATA	RESP. ATTIVITÀ	SCADENZA PREVISTA
Si consiglia di provvedere a analisi specifica legionellosi in riferimento alle acque delle docce degli spogliatoi.	Datore di Lavoro	Periodicamente (una volta l'anno)

VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Verifica dei sistemi di prevenzione e protezione.
- Monitoraggio delle misure di igiene predisposte e dei DPI.
- Sorveglianza sanitaria degli esposti.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Verifica del corretto uso di attrezzature ausiliarie al trasporto dei pesi.
- Formazione specifica per i rischi di chi movimentava carichi.
- Verificare l'assenza di carichi superiori al peso consentito, misure preventive, protettive, organizzative.
- Riduzione del rischio tramite nuove attrezzature meccaniche o nuove procedure di lavoro.
- Verifica del costante utilizzo dei DPI previsti.
- Sorveglianza sanitaria degli esposti.
- Il limite massimo imposto dalle norme per il sollevamento manuale dei carichi è di:
 - o 25 Kg per gli uomini (18-45 anni)
 - o 20 kg per le donne (18-45 anni)
 - o 20 kg per gli uomini (< 18 anni e > 45 anni)
 - o 15 kg per le donne (< 18 anni e > 45 anni)accertarsi che non venga mai superato tale carico. Utilizzare, quando possibile, mezzi meccanici o ripartire il peso fra più operatori.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Documenti formativi per gli addetti.
Analisi del rischio specifico.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: STRESS-LAVORO CORRELATO

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA**

- Valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato, contesto del lavoro, condizioni del lavoro.
- Eventuali segnalazioni e mediazione competente per le valutazioni caso per caso.
- La valutazione del rischio specifico è da ripetere con cadenza triennale per il rischio basso e annuale per il rischio medio/alto e in occasione di mutamenti e quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessario la sua revisione.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI

Documenti formativi per gli addetti

Analisi del rischio specifico

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: LAVORO SOLITARIO



VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Pianificazione del lavoro in modo tale da ridurre al minimo la ripetitività.
- Misure di limitazione del rischio, pause, cambi mansione.
- Nel caso di lavoro solitario adottare misure per la segnalazione immediata di emergenze o malori (sms, mail, cellulare, allarmi, cicalini, ecc..)
- Elenco dei lavori proibiti in solitario:

Articolo 113 - Scale

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

--Attestati corsi di formazione con elenco argomenti

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: INCOLUMITA' PER TERZI

**VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Formazione ed informazione sui rischi specifici e sui DPI in uso.
- Addestramento e affiancamento sulle lavorazioni.
- Verifica costante dell'idoneità del lavoro in sicurezza e dell'uso dei DPI.
- Sorveglianza sanitaria obbligatoria.
- Divieto, sul luogo di lavoro, di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- Adottare procedure interne in grado di favorire il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Idoneità alla mansione.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE**FATTORE DI RISCHIO: RISCHI DA INTERFERENZA****VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:**

- Fornire ai manutentori e ai fornitori (anche di servizi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate.
- Provvedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di manutentori e fornitori.
- Provvedere alla cooperazione e al coordinamento come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- Segnalazione e delimitazione aree di lavoro, passaggi, zone di carico e scarico, lavori su più quote.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

DUVRI (ove necessario).

Ricevimento DUVRI ed informative sui rischi specifici per ambienti terzi.

Tessere di riconoscimento per i lavoratori che operano presso terzi.

18. ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE

FATTORE DI RISCHIO: FATTORI COMPLEMENTARI (INFORTUNI, PROCEDURE, D.P.I., PIANO SANITARIO)

VERIFICHE PERIODICHE PER IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA:

- Analisi infortuni degli ultimi 3 anni.
- Riunione periodiche se presenti più di 15 lavoratori in computo.
- Verifica dell'attuazione delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori.
- Formalizzazione ed aggiornamento delle nomine dei presenti nell'organigramma aziendale della sicurezza.
- Monitoraggio sorveglianza sanitaria ed aggiornamento del piano sanitario.
- Verifica della consegna, del corretto e costante uso ed adeguatezza dei D.P.I.
- Tessera di riconoscimento sempre in vista.
- Verifica dell'assenza di alcol dipendenza e assunzione sostanze psicotrope o stupefacenti.

DOCUMENTAZIONE DA TENERE AGLI ATTI:

Procedure, attestati, documenti formativi, moduli di consegna DPI, piano di sorveglianza sanitaria, ecc...

18. REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**Informazione**

Al sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, lotta antincendio ed l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Formazione e addestramento

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei neoassunti deve avvenire anteriormente o contestualmente all'assunzione e comunque deve concludersi entro 60 gg dalla data di assunzione.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

19.REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**Durata della formazione e dei relativi aggiornamenti**

Ai sensi della normativa vigente, si riporta la seguente tabella riepilogativa indicando per ciascun corso la durata della formazione iniziale e dei relativi aggiornamenti (ove previsto in base alla classificazione del rischio cui appartiene l'azienda):

INCARICO/ MANSIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	DURATA CORSO BASE	DURATA AGGIORNAMENTO	PERIODISMO AGGIORNAMENTO
DL SPP	Art. 34 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011	Basso rischio: 16 ore	Basso rischio: 6 ore	Quinquennale. Per i datori di lavoro con incarico precedente al 31/12/1996 primo aggiornamento entro il 11/01/2014. Per tutti gli altri con corso base effettuato prima del 11/01/2012, entro il 11/01/2017.
RLS	Art. 37 D.Lgs. 81/08	32 ore	4 ore fino a 50 lavoratori; 8 ore oltre 50 lavoratori.	Annuale
ADDETTO ANTINCENDIO	DM 10/03/98 Circolare VVFF del 23/02/2011	Basso rischio: 4 ore	Basso rischio: 2 ore	Triennale.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO LAVORATORE	DM 388/03 Art. 37 D.Lgs. 81/08 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011	Gruppo B e C: 12 ore Medio rischio: 8 ore	Gruppo B e C: 4 ore 6 ore	Triennale. Quinquennale. Se corso effettuato prima del 11/01/2007, primo aggiornamento entro 11/01/2013.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/12/2011, con riferimento ai lavoratori e ai preposti, il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente; in merito alla formazione specifica di settore, invece, si evidenziano le seguenti possibilità:

- costituisce credito formativo se vi è la costituzione di nuovo rapporto di lavoro o l'inizio di una nuova utilizzazione con un lavoratore proveniente da un'azienda dello stesso settore produttivo.
- deve essere ripetuta se si costituisce un nuovo rapporto di lavoro o inizia una nuova utilizzazione con un lavoratore proveniente da un'azienda di diverso settore produttivo oppure vi sia un cambio mansione all'interno dell'azienda oppure vi sia l'inserimento di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

19.REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Si invita a fare riferimento al registro formativo mantenuto dall'amministrazione.

19. REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La pianificazione della informazione/formazione/addestramento è formalizzata sul Piano di Formazione di seguito riportato.

Nei casi di corsi organizzati presso Enti Esterni è previsto il rilascio sistematico del relativo "Attestato" che documenta l'effettiva partecipazione della singola "Risorsa" all'attività formativa ed in alcuni casi della sua efficacia. (Attestato di Superamento Esame).

L'efficacia dell'attività formativa viene verificata in modo indiretto mediante la verifica della pratica giornaliera. L'Azienda può inoltre ritenere opportuno effettuare verifiche in modo diretto, utilizzando strumenti metodologici, come questionari, schede informative/valutative.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni (se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni).

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Si ricorda che, come già riportato al punto 4, ai sensi delle Linee guida interpretative del 25/07/2012 agli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, nel piano formativo qui riportato potranno essere previsti, avendo a riferimento quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi, corsi differenti da quelli previsti dalla classificazione ATECO aziendale qualora:

- si evidenzii l'esistenza di particolari rischi che richiedano la programmazione e realizzazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio;
- in azienda esistano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio.

Nei suddetti casi la "classificazione" terrà conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi.

Corsi base:

MANSIONE	TIPOLOGIA CORSO
DLSP	Formazione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: - 16 ore
Soci Lavoratori	Formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: - 8 ore
Addetti al primo soccorso	Corso ai sensi del DM 388/03 - 12 ore
Addetti antincendio	Corso ai sensi del DM 10/03/98 - 4 ore
RLS	Corso ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 - 32 ore

Si ricorda che la formazione dei neoassunti deve avvenire anteriormente o contestualmente all'assunzione e comunque deve concludersi entro 60 gg dalla data di assunzione.

19. REGISTRO E PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**Corsi da aggiornare:**

MANSIONE	TIPOLOGIA CORSO	SCADENZA
DLSP	Corso aggiornamento 6 ore	Quinquennale
Soci Lavoratori	Corso aggiornamento 6 ore	Quinquennale
Addetti al Primo Soccorso	Corso aggiornamento 4 ore	Triennale
Addetti Antincendio	Corso aggiornamento 2 ore	Triennale
RLS	Corso aggiornamento 4 ore	Annuale

19. RIUNIONE PERIODICA

Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.:

non è tenuto

a indire almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, una riunione sulla sicurezza cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente, ove nominato;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuali;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortunio e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della sicurezza della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione in oggetto viene redatto verbale a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione (agli atti).

20. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

*La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali.*

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il documento deve essere custodito presso la sede operativa cui si riferisce e tenuto a disposizione per la consultazione anche da parte degli organi di vigilanza (art. 29 comma 4, D.Lgs. 81/08).

21. DOCUMENTI DA TENERE IN AZIENDA

Sono integrativi del presente documento:

- Nomina RSPP e relativi attestati di formazione
 - Elezione RLS e relativi attestati di formazione
 - Nomina addetti squadra di emergenza e relativi attestati di formazione
 - Nomina del Medico Competente e relativi attestati di formazione
 - OK • Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
 - NO • Documentazione impianto di riscaldamento/condizionamento
 - OK • Dichiarazione di conformità e libretti di uso e manutenzione delle attrezzature presenti
 - OK • Schede di sicurezza dei prodotti in uso
 - OK • Contratto di manutenzione estintori
 - NO • Documentazione tecnica dei DPI
 - PAR • Agibilità dei locali
 - OK • Registro Manutenzioni
 - OK • Dichiarazione di inizio attività
- ↓??

22. ALLEGATI

Sono allegati al presente documento:

- stampata della certa mediante marcatura temporale
- scadenziario formativo in materia di sicurezza sul lavoro

Rapporto di verifica

Nome file

DVR 2019 - ASD SANT'ANNA.doc.tsd

Data di verifica

27/12/2019 13:58:13 UTC

Versione CAPI

6.3.6

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
---------	------------	--------------------	--------	-------

1	 ArubaPEC Time Stamping Authori...	CN=ArubaPEC EU Qualified TimeS...	2	✓
---	---	-----------------------------------	---	---

Appendice A

3

Esito

- ✓ Marca valida
 - La marca è in formato TST
 - La firma della marca è integra
- Dettagli marca temporale
 - Marca temporale emessa in data 27/12/2019 13:58:13 UTC
 - Policy Id: 0.4.0.2023.1.1
 - Numero seriale: 403301c92ea78a2b
 - Algoritmo hash: SHA-256
 - Conformità eIDAS: Qualificata (a norma del Regolamento UE 910/2014 – eIDAS)
 - Accuratezza: 1000 millisecondi

Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 27/12/19 14.58
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Dettagli marca temporale

Data emissione marca: 27/12/2019 13:58:13 UTC
TSA: ArubaPEC Time Stamping Authority EQ D
Algoritmo di hash: SHA256WITHRSA
Conformità eIDAS: YES
Accuratezza: millisecondi

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ArubaPEC Time Stamping Authority EQ D
Seriale: 1219b1ab79cdd3bf
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified TimeStamp CA G1,OU=Qualified Time Stamping Authority,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT
Utilizzo chiavi: digitalSignature
Policies:

0.4.0.194112.1.3,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.6,CPS URI: <https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx>,

Validità: da 18/12/2019 14:13:51 UTC a 15/12/2029 14:13:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qtsa-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qtsa-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)